DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 513 del 22 Dicembre 2022

OGGETTO: **Giudizio TAR Puglia Sede di Lecce r.g. 856/2022. Conferimento di incarico di resistenza in giudizio al difensore e atto di impegno.**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";
- ai sensi dell'art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 27 settembre 2021, modificata ed integrata con la deliberazione 1903/2021, successive D.G.R. 450 del 31/03/2022, D.G.R. 1071 del 25/07/2022 e D.G.R. 1768 del 30/11/2022 ha nominato l'Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

CONSIDERATO CHE

- con ricorso, notificato in data 18/07/2022 acquisito con prot n. 7716 del 18/07/2022, la Nigromare S.r.l., conveniva l'AGER innanzi al TAR Puglia Sede di Lecce per l'annullamento, previa sospensione, della nota Cisa del 20.5.2022 con la quale la concessionaria dell'impianto pubblico TMB ha comunicato di non poter ricevere i rifiuti urbani raccolti dalla ricorrente all'interno dell'area di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, delle note Ager n. 5182 del 3.5.2022 e n. 3505 del 2.4.2021 con le quali la concessionaria Cisa è stata invitata a sospendere i conferimenti da parte di Nigromare per difetto di autorizzazione, della nota Ager n. 6809 del 27.5.2022 che ha autorizzato il conferimento presso l'impianto Cisa dei rifiuti urbani prodotti nel Porto di Taranto e provenienti dalle navi solo fino al 30 maggio 2022, della delibera della D.G.R. n. 2251 del 29.12.2021 nella parte in cui ha previsto che i soli Comuni della provincia di Taranto, e non anche l'Autorità Portuale, conferiscano i rifiuti urbani indifferenziati nel TMB di Cisa e, conseguentemente, gli scarti nella discarica Italcave e

per il risarcimento dei danni, quantificati nella misura del maggior costo sostenuto per il conferimento dei rifiuti in impianti privati (sia per il trasporto, sia per il conferimento);

- stante la necessità e l'opportunità di costituirsi in giudizio, ritenuta conforme all'interesse pubblico e alle finalità individuate dalla L.R. n. 20/2016 s.m.i.;
- l'Avv. Antonella Martellotta [redacted] ha formalmente espresso la sua disponibilità ad accettare l'incarico alle condizioni di cui alla convenzione, che si allega al presente atto e di cui costituisce parte integrante, e in particolare, considerata la complessità della questione, per l'onorario unico di Euro 10.000,00 (diecimila,00), comprensivo di R.s.g. 15%, oltre IVA e CAP e spese vive documentate anche in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, al fine di contemperare l'esigenza tecnica della difesa con quella di contenimento degli oneri economici a carico dell'Agenzia;
- occorre impegnare l'importo complessivo di €. 12.688,00 di cui €. 10.000,00 a titolo di onorario e R.s.g. 15%, €. 400,00 per cassa professionale ed €. 2.288,00 per IVA sul Bilancio di previsione dell'Agenzia 2022/2024 Esercizio 2022 – Capitolo 100 art. 1 rubricato "*Consulenze legali*" in favore del professionista incaricato;
- la convenzione allegata al presente atto prevede quanto segue:
  - erogazione di un acconto pari al 30% dell'onorario pattuito comprensivo di R.S.G. e di oneri legge, pari ad € 3.806,40 per l'avvenuta costituzione e introduzione del giudizio;
  - erogazione del saldo a presentazione della nota spese del professionista incaricato al deposito del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio.

VISTO:

- *il D. Lgs 267/2000;*
- *la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;*
- *la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27/09/2021;*
- *la Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22/11/2021;*
- *la Delibera di Giunta Regionale n. 450 del 31/03/2022;*
- *la Delibera di Giunta Regionale n. 1071 del 25/07/2022;*
- *la Delibera di Giunta Regionale n. 1768 del 30/11/2022.*

Tutto quanto su premesso

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI CONFERIRE** l'incarico di difesa nel giudizio R.G. 856/2022 pendente innanzi al TAR Puglia Sede di Lecce promosso da Nigromare S.r.l. all'Avv. Antonella Martellotta nata a [redacted]

alle condizioni di incarico sopra indicate ed esplicitate nella convenzione allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante;

2. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di €. 12.688,00 sul Bilancio di previsione dell'Agenzia 2022/2024 - Esercizio 2022– Capitolo 100 art. 1 rubricato "*Consulenze legali*", comprensivo degli oneri di legge, in favore del professionista incaricato;

3. **DI NOTIFICARE** a mezzo pec al professionista incaricato il presente provvedimento;

4. **DI DISPORRE** la pubblicazione dell'atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Il Direttore Generale

Avv. Gianfranco Grandaliano

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:22/12/2022 17:35:01

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

TRA

L'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (c.f. 93473040728), in seguito AGER**),** in persona del Direttore Generale pro tempore, Avv. Gianfranco Grandaliano (c.f. GNRGFR67M06D643Q), domiciliato presso la sede dell'Ente, in via delle Magnolie 6-8 Modugno (BA), in seguito Agenzia,

e

l'Avv. Antonella Martellotta [redacted], in seguito professionista.

Premesso

che le parti, come innanzi indicate, intendono con il presente atto disciplinare il rapporto di affidamento di incarico professionale relativamente alla difesa dell'AGER innanzi al TAR Puglia - Lecce r.g. 856/2022 nel giudizio promosso dalla Nigromare S.r.l., per l'annullamento, previa sospensione, della nota Cisa del 20.5.2022 con la quale la concessionaria dell'impianto pubblico TMB ha comunicato di non poter ricevere i rifiuti urbani raccolti dalla ricorrente all'interno dell'area di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, delle note Ager n. 5182 del 3.5.2022 e n. 3505 del 2.4.2021 con le quali la concessionaria Cisa è stata invitata a sospendere i conferimenti da parte di Nigromare per difetto di autorizzazione, della nota Ager n. 6809 del 27.5.2022 che ha autorizzato il conferimento presso l'impianto Cisa dei rifiuti urbani prodotti nel Porto di Taranto e provenienti dalle navi solo fino al 30 maggio 2022, della delibera della D.G.R. n. 2251 del 29.12.2021 nella parte in cui ha previsto che i soli Comuni della provincia di Taranto, e non anche l'Autorità Portuale, conferiscano i rifiuti urbani indifferenziati nel TMB di Cisa e, conseguentemente, gli scarti nella discarica Italcave e per il risarcimento dei danni, quantificati nella misura del maggior costo sostenuto per il conferimento dei rifiuti in impianti privati (sia per il trasporto, sia per il conferimento).

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Agenzia affida all'Avv. Antonella Martellotta, che accetta, l'incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio innanzi al TAR Puglia Sede di Lecce r.g. 856/2022 promosso da Nigromare S.r.l..

ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso per le prestazioni professionali inerente il presente incarico viene così pattuito nell'onorario forfettario Euro 10.000,00 (diecimila,00), comprensivo di R.s.g. 15%, oltre IVA e CAP, anche in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, oltre spese vive documentate.

L'importo concordato, nel caso di eventuale notifica di motivi aggiunti da parte delle controparti in corso di causa, rimarrà invariato e non potrà essere integrato.

Le spese vive eventualmente e ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte per le udienze) saranno rimborsate, a richiesta, purchè adeguatamente documentate.

Ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile e l.n. 205/2017 (cd. equo compenso), il professionista riconosce che la misura del compenso come concordata è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

Resta inteso che, qualora l'incarico dovesse esaurirsi prima del deposito del provvedimento conclusivo da parte dell'Autorità adita, il compenso pattuito sarà proporzionalmente ridotto in base ai seguenti criteri:

–conclusione dell'incarico nella fase di studio della controversia: riconoscimento di un quarto del compenso concordato;

–conclusione dell'incarico nella fase introduttiva della controversia: riconoscimento di un mezzo del compenso concordato;

–conclusione dell'incarico nella fase istruttoria della controversia: riconoscimento di tre quarti del compenso concordato;

–conclusione dell'incarico nella fase decisoria della controversia: riconoscimento dell'intero importo concordato.

Qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore di AGER.

ART. 3) MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Agenzia dispone in favore del professionista un anticipo del 30%; non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa. Il pagamento del saldo del compenso professionale avrà luogo a completamento dell'incarico ricevuto, vale a dire dopo il documentato deposito in Cancelleria del provvedimento giurisdizionale che conclude il procedimento, sulla base di notula spese trasmessa all'Ente.

ART. 4) ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista è tenuto all'osservanza di leggi, normative e giurisprudenza che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire all'Agenzia Regionale la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la stessa, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (atti e memorie proprie, motivi aggiunti, atti e memorie delle controparti, provvedimenti del giudice) nonché l'attività svolta in udienza ed i rinvii della causa, nonchè ad informarsi da questa dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 5) OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista si obbliga:

- a comunicare prontamente all'Agenzia l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno dell'Agenzia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, oltre a dichiarare di non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Agenzia, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interessi;
- a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del presente contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
- a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti ed alle somme liquidate a titolo di spese processuali in caso di loro soccombenza.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile e revocare il mandato conferito.

ART. 6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per l'effetto del D.Lgs. n. 196/2003, con il presente atto l'Avv. Antonella Martellotta è nominata, per conto del titolare Agenzia, responsabile esterno del trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari relativi al contenzioso affidatogli. Ai sensi

dell'art. 29 del D.Lgs. citato l'Agenzia informa che i dati forniti dall'avvocato incaricato saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione. La nomina a responsabile esterno del trattamento avrà validità per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà a completamento dell'incarico. Il responsabile esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. n. 196/03;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto;
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
- trasmettere tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

ART. 7) POLIZZA PROFESSIONALE

L'Avv. Antonella Martellotta dichiara di aver stipulato la polizza per la responsabilità professionale HCC18-W0024207, stipulata con Tokio Marine Europe S.A., con scadenza il 28/02/2023 e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

ART. 8) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile.

Bari, 22/12/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista — Il Direttore Generale

Avv. Antonella Martellotta — Avv. Gianfranco Grandaliano

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il professionista dichiara di approvare specificatamente **gli artt. 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di pagamento), 4 (Modalità di espletamento dell'incarico), 5 (Obblighi del professionista) e 6 (Trattamento dei dati personali)**.

Bari, 22/12/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista — Il Direttore Generale

Avv. Antonella Martellotta — Avv. Gianfranco Grandaliano